



Camera di Commercio
Treviso

Statuto della Camera di Commercio di Treviso

Aggiornato con delibera consiliare n. 18 del 25.11.2011

IN VIGORE dal 23.12.2011

**STATUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI TREVISO**

Titolo I - PRINCIPI	pag. 3
Art. 1 - Natura e finalità	3
Art. 2 - Sede, Uffici distaccati.....	3
Art. 3 – Logo e sigillo	3
Art. 4 - Sistema camerale	4
Art. 5 - Principi dell’attività amministrativa della Camera di Commercio	4
Art. 6 - Autonomia statutaria	5
Art. 7 - Autonomia regolamentare	5
Art. 8 – Pari Opportunità.....	5
Titolo II - L’ORGANIZZAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	6
Capo I - IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL PRESIDENTE	6
Art. 9 - Gli organi camerali	6
Art. 10 - Composizione del Consiglio camerale.....	6
Art. 11- Consulta delle Professioni	6
Art. 12 - Competenze del Consiglio camerale	6
Art. 13 - I Consiglieri camerali	7
Art. 14 - Regolamento interno	8
Art. 15 - Funzionamento del Consiglio camerale	8
Art. 16 - Commissioni consiliari ed incarichi a consiglieri	9
Art. 17 - Giunta camerale.....	10
Art. 18 - Giunta camerale: competenze	10
Art. 19 - Componenti della Giunta.....	11
Art. 20 - Regolamento della Giunta.....	12
Art. 21 - Funzionamento della Giunta camerale.....	12
Art. 22 - Presidente della Camera di Commercio	13
Art. 23 - Il Vicepresidente della Camera di Commercio	13
Art. 24 - Norme sulla continuità amministrativa della Camera di Commercio	14

Art. 25 - Obbligo di astensione	15
Capo II - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	15
Art. 26 - Composizione del Collegio dei Revisori dei conti.....	15
Art. 27 - Funzionamento del Collegio dei Revisori dei conti.....	15
Art. 28 - Competenze del Collegio dei Revisori dei conti.....	16
Capo III - L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI.....	16
Art. 29 - Ordinamento degli uffici e dei servizi.....	16
Art. 30 - Il Segretario Generale.....	17
Art. 31 - Le funzioni dei dirigenti	17
Art. 32 - Regolamento di organizzazione e dei servizi.....	18
Titolo III - LE FUNZIONI CAMERALI PER IL SISTEMA DELLE IMPRESE E FORME DI PARTECIPAZIONE.....	19
Art. 33 – Scopo e missione della Camera di Commercio	19
Art. 34 – Funzioni	20
Art. 35 – Forme di attuazione delle funzioni	20
Art. 36 – Forme di partecipazione.....	20
Art. 37 – Funzioni amministrative e di certificazione	21
Art. 38 – Funzioni di studio e programmazione	21
Art. 39 – Funzioni di regolazione del mercato	21
Art. 40 – Funzioni di promozione economica.....	22
Titolo IV - NORME TRANSITORIE E FINALI	23
Art. 41 – Pubblicazione dello Statuto e dei Regolamenti	23
Art. 42 – Entrata in vigore dello Statuto e dei Regolamenti.....	23
Art. 43 – Revisione dello Statuto	23
Art. 44 – Ampliamento della Giunta.....	23
Art. 45 – Disposizioni transitorie	23
Art. 46 – Norme di rinvio.....	23

STATUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO

TITOLO I

PRINCIPI

Art. 1 - Natura e finalità

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Treviso, la cui istituzione risale al 1811, è rappresentativa del sistema delle imprese insediate nella provincia di Treviso per le quali svolge compiti di interesse generale quale ente autonomo funzionale nel quadro dell'ordinamento nazionale ed europeo.
2. La Camera di Commercio è l'ente rappresentativo e di autogoverno del sistema delle imprese della circoscrizione provinciale appartenenti a tutti i settori, ne cura gli interessi generali, ne promuove lo sviluppo valorizzando – secondo il principio di sussidiarietà e complementarietà rispetto alle istituzioni ed ai soggetti pubblici e privati che concorrono alla realizzazione della missione camerale – l'autonomia e l'attività delle associazioni imprenditoriali, professionali, sindacali, dei consumatori, nonché delle altre formazioni sociali.
3. La Camera di Commercio esercita le funzioni proprie attribuite dalla legge, quelle delegate o conferite dallo Stato, dalla Regione Veneto, nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali.

Art. 2 - Sede, Uffici distaccati

1. La sede della Camera di Commercio è in Treviso e può dotarsi di uffici distaccati in altri comuni della provincia ovvero nel medesimo comune di Treviso.

Art. 3 - Logo e sigillo

1. Il logo della Camera di Commercio è rappresentato dalla riproduzione parziale della “Loggia dei Cavalieri” di Treviso integrata dal segno identificativo del sistema camerale, composto da una “C” di “Camere di Commercio” e una “I” di “Italia” che si allungano e si fondono formando un contenitore dinamico che richiama la prua di una nave, all'interno della quale è inserita la denominazione “Camera di Commercio Treviso”.

2. Il sigillo della Camera di Commercio è costituito da due cerchi concentrici ove, esternamente al perimetro del margine di quello interno, è riportata la dicitura “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura”, anche in forma abbreviata, mentre internamente agli stessi è riportata la parola “Treviso”.

Art. 4 - Sistema camerale

1. La Camera di Commercio è parte di un sistema e si riconosce nella rete delle Camere di Commercio dell’Unione Europea, nell’Unione Italiana delle Camere di Commercio e fa parte dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio.
2. La Camera di Commercio è partecipe della rete informativa nazionale ed europea promossa dal sistema camerale per la gestione integrata del Registro delle Imprese e degli altri Registri, Albi o Ruoli previsti dalle norme di volta in volta vigenti, ovvero di altre funzioni previste dall’ordinamento.

Art. 5 - Principi dell’attività amministrativa della Camera di Commercio

1. La Camera esercita le proprie funzioni ispirandosi al principio di leale collaborazione, cooperazione e concertazione con le istituzioni comunitarie, le amministrazioni statali, la Regione, le autonomie locali e funzionali, le organizzazioni rappresentative delle categorie economiche e sociali e, in particolare, per quanto concerne le funzioni di regolazione del mercato, in raccordo con le Autorità di garanzia all’uopo preposte.
2. La Camera di Commercio promuove la conclusione di accordi con la Regione, la Provincia e gli altri enti locali del territorio provinciale per lo svolgimento dell’attività sulle questioni che comunque interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.
3. Anche al di fuori delle ipotesi specificatamente disciplinate da accordi stipulati, la Camera di Commercio rende pareri alle amministrazioni indicate che lo richiedono. Inoltre può anche, senza preventiva richiesta, formulare pareri e proposte alle stesse nelle materie che interessano le imprese del territorio provinciale.
4. La Camera di Commercio concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nella programmazione dei Comuni del territorio provinciale, della Provincia, della Regione, dello Stato. La Camera di Commercio coordina la propria attività con i programmi che concorre a determinare.

Art. 6 - Autonomia statutaria

1. Lo Statuto è la carta fondamentale della comunità economica della provincia di Treviso e ne esprime e disciplina l'autogoverno.
2. La Camera di Commercio esercita in autonomia la funzione normativa mediante lo Statuto camerale ed i Regolamenti camerale.
3. Lo Statuto, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge, stabilisce, con specifico riferimento alle peculiarità del sistema economico locale, l'organizzazione della Camera di Commercio e l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite.

Art. 7 - Autonomia regolamentare

1. La Camera di Commercio esercita l'autonomia regolamentare nel rispetto dei principi sanciti dalla legge e dal presente Statuto.
2. In quanto ente autonomo funzionale, nelle materie di competenza, in quelle delegate o trasferite, e nei casi previsti dal presente Statuto, la Camera di Commercio detta norme di disciplina mediante regolamento.
3. I regolamenti sono deliberati dal Consiglio o dalla Giunta camerale, secondo le previsioni di legge e del presente Statuto, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e sottoposti alle medesime forme di pubblicazione del presente Statuto, salvo quanto previsto all'art. 42.
4. Le modifiche dei regolamenti sono adottate con le medesime procedure di approvazione degli stessi.

Art. 8 – Pari Opportunità

1. La Camera di Commercio assicura, ai sensi anche della normativa in materia, condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e promuove la presenza di entrambi i sessi nei propri organi collegiali, nonché degli enti e delle aziende da essa dipendenti.
2. Con apposito regolamento il Consiglio definisce le modalità di applicazione di tale principio generale, nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO II

L'ORGANIZZAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Capo I

IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL PRESIDENTE

Art. 9 - Gli organi camerali

1. Sono organi camerali riconosciuti dalla legge: il Consiglio camerale, la Giunta camerale, il Presidente ed il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 10 - Composizione del Consiglio camerale

1. Il Consiglio camerale è composto secondo le norme previste dalla legge, nonché dalle relative norme attuative.
2. La ripartizione dei Consiglieri in sede di rinnovo, in base ai dati dei settori economici definiti in base alle disposizioni vigenti, è deliberata dal Consiglio stesso; trattandosi di norma di rango statutario, la maggioranza occorrente per la validità della relativa deliberazione è quella dei due terzi dei componenti, come previsto dalla legge. La votazione avviene in forma palese.

Art. 11- Consulta delle Professioni

1. Al fine di assicurare il completamento del Consiglio, in base alla normativa vigente, è istituita la Consulta delle Professioni.
2. Con apposito regolamento il Consiglio definisce le modalità di costituzione e funzionamento della stessa.

Art. 12 - Competenze del Consiglio camerale

1. Il Consiglio camerale determina l'indirizzo generale della Camera di Commercio, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente Statuto.
2. In particolare il Consiglio:
 - a. predisporre e delibera lo Statuto, nonché i regolamenti di propria competenza e le relative modifiche;

- b. elegge, secondo le previsioni di legge e di Regolamento, tra i suoi componenti il Presidente e la Giunta camerale, con distinte votazioni;
 - c. nomina i membri del Collegio dei Revisori dei conti;
 - d. determina gli indirizzi generali dell'attività della Camera di Commercio;
 - e. approva il Programma Pluriennale di attività della Camera di Commercio e la Relazione Previsionale e Programmatica per ogni esercizio, sulla base della proposta della Giunta camerale;
 - f. approva il Preventivo Economico, i suoi aggiornamenti ed il Bilancio di Esercizio sulla base della proposta della Giunta camerale;
 - g. adotta i Regolamenti sul proprio funzionamento ed in materia di organizzazione interna dei servizi; adotta altresì quelli di pianificazione e per l'esercizio delle funzioni di sostegno e regolazione del sistema economico secondo le previsioni di legge, qualora non demandati, per vincolo associativo approvato, ad altri organi appartenenti ad enti partecipati; adotta, infine, quelli sulle materie trasferite dallo Stato o dalla Regione;
 - h. determina, in base alla normativa vigente, gli emolumenti dei componenti degli organi della Camera di Commercio previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti;
 - i. adempie ad ogni altra funzione prevista da leggi statali e regionali, da regolamenti e dal presente Statuto.
3. Allo scioglimento del Consiglio camerale si provvede nei casi previsti dalla legge e con le procedure dalla stessa determinate.

Art. 13 - I Consiglieri camerali

- 1. I Consiglieri camerali rappresentano la comunità economica della provincia ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
- 2. Ciascun Consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal Regolamento consiliare e finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio, ha diritto di:
 - a. esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio camerale;
 - b. chiedere notizie e chiarimenti, formulare proposte sull'attività camerale;
 - c. intervenire nelle discussioni del Consiglio;
 - d. ottenere dal Segretario Generale, nonché dalle aziende speciali camerali copie di atti, documenti ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato nel rispetto dei limiti sanciti dal Regolamento consiliare e da quello sul procedimento e l'accesso agli atti. Nei casi previsti dalla legge i Consiglieri sono tenuti al segreto per le informazioni amministrative di cui sono a conoscenza.

3. I Consiglieri decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge. Il provvedimento che dichiara la decadenza è adottato dal Presidente della Giunta Regionale.
4. I componenti del Consiglio e della Giunta esplicano il proprio mandato nel contesto del Collegio. Non è consentita ad essi alcuna delega di funzioni da parte dell'organo collegiale o del Presidente.

Art. 14 - Regolamento interno

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio camerale sono disciplinati, in conformità alla legge ed allo Statuto, dal Regolamento interno adottato dallo stesso secondo le modalità previste dal presente Statuto.
2. Il Regolamento disciplina, in particolare:
 - a. la convocazione, i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio camerale;
 - b. la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento delle eventuali commissioni consiliari;
 - c. i casi in cui le sedute del Consiglio e delle commissioni non sono pubbliche;
 - d. le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei Consiglieri;
 - e. i procedimenti per l'istruttoria delle deliberazioni consiliari;
 - f. gli strumenti e le modalità del controllo consiliare sull'attività della Camera di Commercio e degli organismi da essa promossi o a cui la stessa aderisce.

Art. 15 - Funzionamento del Consiglio camerale

1. Le sedute del Consiglio camerale sono valide con la partecipazione personale di almeno la maggioranza assoluta dei componenti. Non è ammessa la delega di voto.
2. Le deliberazioni di competenza del Consiglio camerale sono adottate a maggioranza dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla legge per l'approvazione dello Statuto, dei regolamenti e delle relative modifiche, nonché per l'elezione del Presidente.
3. Le convocazioni avvengono mediante avviso, anche via telegramma, fax o posta elettronica certificata, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno sette giorni prima per le sedute del Consiglio. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio.

4. Il Consiglio può essere convocato, per ragioni di urgenza, con avviso telegrafico spedito almeno tre giorni prima della seduta.
5. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del Bilancio d'esercizio e per l'approvazione del Preventivo Economico, nei termini previsti da norme di legge.
6. Il Consiglio si riunisce altresì quando lo ritiene il Presidente o lo richieda la Giunta o almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso; in tale ultimo caso, occorre indicare nella richiesta gli argomenti che si intendono trattare.
7. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio palese, il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale, o per alzata di mano o, se previsto, in forma elettronica. Le deliberazioni a scrutinio segreto riguardano provvedimenti concernenti persone. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto a meno che il Consiglio decida all'unanimità diversamente.
8. Il Presidente, secondo le modalità previste dal Regolamento, ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti, nonché – per specifici argomenti – i rappresentanti degli organismi nazionali e regionali del sistema camerale.
9. A meno che il Presidente non disponga diversamente per gravi motivi, le sedute del Consiglio sono pubbliche: il Regolamento del Consiglio dispone quali argomenti non possono essere discussi pubblicamente.

Art. 16 - Commissioni consiliari ed incarichi a consiglieri

1. Il Consiglio camerale può deliberare la costituzione di commissioni speciali per l'approfondimento di questioni particolari concernenti le materie di competenza camerale, le quali svolgano funzioni istruttorie delle deliberazioni, propositive, di controllo, e consultive, secondo le disposizioni del Regolamento del Consiglio. In tal caso la Commissione, che al riguardo può giovare della collaborazione degli uffici competenti della Camera di Commercio, deve terminare i propri lavori nei tempi previsti dal Consiglio in sede di nomina, con relazione scritta che il Presidente della Commissione deve presentare tempestivamente al Consiglio stesso.
2. Tali funzioni possono essere attribuite dal Consiglio anche ad un singolo consigliere, con modalità e tempi di cui al comma 1.

Art. 17 - Giunta camerale

1. La Giunta camerale è composta dal Presidente e da un numero di consiglieri eletti dal Consiglio secondo le previsioni della legge e del Regolamento. Dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio.

Art. 18 - Giunta camerale: competenze

1. La Giunta camerale è organo collegiale esecutivo ed è presieduta dal Presidente della Camera di Commercio.
2. La Giunta camerale:
 - a. elegge nel proprio seno il Vicepresidente;
 - b. adotta il proprio Regolamento interno;
 - c. attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio mediante atti fondamentali dallo stesso approvati;
 - d. adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle risorse, deliberando anche in merito al sostegno economico di singole iniziative promozionali;
 - e. predispone la Relazione Previsionale e Programmatica, il Preventivo Economico, i suoi aggiornamenti ed il Bilancio di Esercizio, per l'approvazione del Consiglio camerale;
 - f. delibera la partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e aziende speciali, anche per lo svolgimento di funzioni istituzionali in forma associata, ai sensi della legge;
 - g. può costituire commissioni o comitati definendone l'oggetto, la durata e la composizione;
 - h. delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni del territorio provinciale;
 - i. riferisce al Consiglio annualmente, o su richiesta dello stesso, sulla propria attività e sullo stato di attuazione dei programmi annuale e pluriennale;
 - j. delibera la partecipazione ad accordi di programma, patti territoriali e, in generale, in ordine all'adozione di moduli collaborativi con altre pubbliche amministrazioni e con privati;
 - k. delibera la promozione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse generale di livello locale, regionale o nazionale nel rispetto degli indirizzi del Consiglio;
 - l. adotta regolamenti in attuazione di norme sui procedimenti amministrativi, per la tutela della riservatezza o per specifiche iniziative, nonché quant'altro necessario per garantire un corretto andamento

- dell'azione amministrativa, in applicazione di specifiche disposizioni di legge, se non espressamente riservati dalla legge o dal presente Statuto alla competenza del Consiglio;
- m. può deliberare la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio, l'artigianato e l'agricoltura, nonché azioni inibitorie in materia di clausole inique o la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 codice civile;
 - n. formula pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alla Regione, alla Provincia, ai Comuni della provincia, nonché agli altri enti pubblici che nella medesima hanno la propria sede;
 - o. definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare nella gestione amministrativa nonché la distribuzione degli incarichi dirigenziali e delle posizioni organizzative, su proposta del Segretario Generale;
 - p. verifica annualmente la rispondenza dell'attività di gestione dei dirigenti agli obiettivi fissati dalle direttive generali e verifica l'adeguatezza del funzionamento degli uffici, delle aziende speciali e delle società partecipate in relazione agli obiettivi ed ai programmi e sulla scorta delle risultanze del controllo strategico e di gestione;
 - q. provvede alle nomine di competenza della Camera di Commercio, tra cui quella del Conservatore del Registro delle Imprese.
3. La Giunta può, in caso di urgenza e necessità, deliberare nelle materie di competenza del Consiglio; in tal caso, il provvedimento è sottoposto al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.
 4. Spettano alla Giunta tutte le funzioni che non siano specificatamente attribuite dalla legge, dal regolamento e dal presente Statuto al Consiglio, al Presidente ovvero alla specifica competenza del Segretario Generale o dei dirigenti, ai sensi di legge.
 5. Per lo svolgimento delle funzioni di programmazione e controllo, ai sensi delle disposizioni di legge in materia di gestione contabile delle Camere di Commercio, la Giunta si avvale del supporto dell'Organo di Valutazione Strategica.

Art. 19 - Componenti della Giunta

1. I componenti della Giunta esplicano il proprio mandato nel contesto dell'organo collegiale. Non è consentita alcuna delega ad essi di funzioni della Giunta medesima o del Presidente.
2. I componenti della Giunta rappresentano l'intera comunità economica locale senza vincolo di mandato.

3. I componenti della Giunta, su incarico della stessa, possono seguire determinate materie al fine di riferire o formulare proposte alla Giunta medesima.

Art. 20 - Regolamento della Giunta

1. La Giunta camerale adotta il proprio Regolamento interno a maggioranza assoluta dei propri componenti e secondo le modalità di cui al presente Statuto. Il Regolamento è comunicato al Consiglio ed è sottoposto alle medesime forme di pubblicità del presente Statuto.
2. Il Regolamento interno della Giunta camerale stabilisce le modalità di convocazione ed autoconvocazione, i requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni, le modalità di trattazione degli affari da parte dell'organo, la verbalizzazione e la sottoscrizione delle deliberazioni.

Art. 21 - Funzionamento della Giunta camerale

1. Le sedute della Giunta camerale sono valide con la partecipazione personale di almeno la maggioranza assoluta dei componenti. Non è ammessa la delega di voto.
2. Le deliberazioni di competenza della Giunta camerale sono adottate a maggioranza dei presenti ad eccezione dei casi in cui la legge o il presente Statuto prevedono una maggioranza qualificata.
3. Le convocazioni avvengono mediante avviso, anche via telegramma, fax o posta elettronica certificata, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno cinque giorni prima della seduta della Giunta. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio.
4. La Giunta camerale può essere convocata, per ragioni di urgenza, con avviso telegrafico o a mezzo fax spedito almeno due giorni prima della seduta.
5. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio palese, il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale o per alzata di mano. Le deliberazioni a scrutinio segreto riguardano provvedimenti concernenti persone nei casi individuati dal Regolamento di Giunta.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Nei casi e con le forme previste dal Regolamento della Giunta sono ammesse audizioni di dipendenti, Consiglieri, esperti e rappresentanti di enti pubblici e privati, associazioni rappresentative di imprese, lavoratori e consumatori.

7. Il Presidente ha la facoltà di invitare alle sedute della Giunta camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti in relazione alle materie da trattare.
8. Quando la metà più uno dei componenti della Giunta camerale ha dato le proprie dimissioni, i membri restanti si intendono decaduti e il Consiglio provvede, tempestivamente, alla nuova elezione dell'intero collegio.

Art. 22 - Presidente della Camera di Commercio

1. Il Presidente guida la politica generale della Camera di Commercio, ha la rappresentanza politica, istituzionale e legale della Camera di Commercio, del Consiglio e della Giunta, fatte salve le competenze in materia di rappresentanza legale attribuite dalla legge al Segretario Generale ed ai Dirigenti.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ne fissa l'ordine del giorno ed adotta tutti gli atti che la legge, i regolamenti ed il presente Statuto attribuiscono alla sua competenza.
3. In caso di urgenza il Presidente assume le deliberazioni di competenza della Giunta; i provvedimenti così adottati sono sottoposti alla Giunta nella prima riunione utile, per la ratifica.
4. Il Presidente, ogni anno, presenta al Consiglio ed alle principali istituzioni ed associazioni pubbliche e private la relazione sullo stato della Camera di Commercio e dell'economia locale.

Art. 23 - Il Vicepresidente della Camera di Commercio

1. Il Vicepresidente della Camera di Commercio è eletto dalla Giunta camerale, a maggioranza assoluta dei componenti nella prima seduta. Nella prima votazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti della Giunta camerale. Nella seconda votazione, da tenersi nella seduta successiva, è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero dei voti.
2. Il Vicepresidente svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente. Non è ammessa la delega di funzioni da parte del Presidente della Camera di Commercio o della Giunta camerale.
3. Il Vicepresidente peraltro, su incarico del Presidente o della Giunta, può seguire determinate materie al fine di riferire o formulare proposte.

Art. 24 - Norme sulla continuità amministrativa della Camera di Commercio

1. Il Presidente della Camera di Commercio ed i componenti della Giunta camerale cessano dalla carica per dimissioni, morte, decadenza. Il Presidente e la Giunta camerale cessano altresì dalla carica per mozione di sfiducia approvata dal Consiglio con le maggioranze di cui ai commi successivi.
2. Le dimissioni del Presidente o dei componenti della Giunta camerale sono presentate per iscritto, devono essere contestualmente comunicate al Consiglio ed al Presidente della Giunta regionale, non necessitano di accettazione ed hanno effetto dalla data di presentazione. Le cause di decadenza degli stessi sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
3. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente e/o della Giunta può essere presentata solo:
 - a. qualora entro i termini di legge non siano sottoposti all'esame del Consiglio il Preventivo Economico o il Bilancio di Esercizio;
 - b. per gravi violazioni di legge, giudizialmente accertate, dello Statuto o dei deliberati del Consiglio.
4. La mozione di sfiducia al Presidente deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio e deve essere discussa in una seduta appositamente convocata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di presentazione; detta mozione deve contenere l'indicazione del nuovo candidato a Presidente.
5. La mozione si intende approvata ove ottenga il voto della maggioranza dei componenti del Consiglio. Ove ottenga il voto dei due terzi, è eletto il candidato Presidente indicato nella mozione.
6. A seguito della decadenza del Presidente, qualora la mozione di sfiducia abbia ottenuto la maggioranza stabilita nel precedente comma, ma non quella dei due terzi, il Vicepresidente assume la presidenza del Consiglio, procedendo, nella medesima seduta, al primo scrutinio per l'elezione del Presidente secondo le norme previste dalla legge e dal presente Statuto.
7. La mozione di sfiducia alla Giunta deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio, viene discussa in una seduta appositamente convocata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di presentazione, e si intende approvata ove ottenga il voto della maggioranza dei componenti del Consiglio.
8. Se la mozione è approvata la Giunta decade ed il Presidente pone immediatamente all'ordine del giorno di quella stessa seduta l'elezione della nuova Giunta. A seguito della decadenza della Giunta si applica la procedura

relativa alla composizione ed elezione dei membri di Giunta, secondo la normativa in vigore.

Art. 25 - Obbligo di astensione

1. Il Presidente della Camera di Commercio, i componenti della Giunta e del Consiglio devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione delle deliberazioni e dall'adottare gli atti nei casi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
2. Il divieto di cui al precedente comma comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute.
3. Le disposizioni sull'obbligo di astensione trovano applicazione anche nei confronti del Segretario Generale che viene sostituito nella funzione dal componente del Consiglio camerale o della Giunta più giovane di età.

Capo II

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 26 - Composizione del Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti ed è nominato dal Consiglio camerale secondo le previsioni e le modalità sancite dalla legge.
2. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un componente del Collegio il Consiglio provvede alla sostituzione nel rispetto delle previsioni di cui al primo comma. Il Revisore così eletto rimane in carica sino alla scadenza del Collegio.

Art. 27 - Funzionamento del Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Presidente del Collegio dei Revisori assume l'incarico, in base alle disposizioni di legge, alla prima seduta.
2. Il Collegio ha sede presso la Camera di Commercio e si riunisce su convocazione del Presidente.

3. Per lo svolgimento delle proprie attività il Collegio si avvale delle strutture e del personale della Camera di Commercio.

Art. 28 - Competenze del Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti, in conformità alle previsioni di legge, di regolamento e del presente Statuto, collabora con il Consiglio nella funzione di controllo e di indirizzo; esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio ed attesta la corrispondenza del Bilancio di Esercizio alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al progetto di Bilancio di Esercizio predisposto dalla Giunta camerale; riferisce al Presidente, che ne informa immediatamente la Giunta ed il Consiglio, sulle eventuali gravi irregolarità o palesi violazioni di norme e di buon funzionamento che abbia riscontrato nel corso dell'attività di verifica.
2. I Revisori possono procedere, in qualsiasi momento, sia individualmente che collegialmente, ad atti di ispezione e controllo. A tal fine hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti ed i documenti amministrativi e contabili. Le rilevazioni per il controllo strategico e di gestione, nonché i risultati del controllo medesimo, sono messi a disposizione del Collegio dei Revisori.
3. Il Collegio dei Revisori dei conti svolge altresì i compiti sanciti dal regolamento vigente concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio e quelli previsti dal Codice civile.
4. Al Collegio dei Revisori si applicano in quanto compatibili le disposizioni del Codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

Capo III

L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 29 - Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici ed i servizi della Camera di Commercio sono disciplinati, in relazione alle vigenti prescrizioni di legge, dal presente Statuto e dal Regolamento di organizzazione e dei servizi in base ai principi di funzionalità, autonomia, sussidiarietà, efficienza, efficacia, economicità, flessibilità, garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, professionalità e responsabilità, delle pari opportunità tra uomini e donne ed a quello di distinzione tra indirizzo e controllo ed attuazione e gestione dell'azione amministrativa.

2. La Camera promuove una cultura attiva dello sviluppo delle risorse professionali interne, persegue obiettivi di valorizzazione del personale ad ogni livello, finalizzato alla crescita del patrimonio di competenze indispensabili al perseguimento della missione camerale, ricerca la collaborazione con il personale e le sue rappresentanze nella definizione delle più idonee modalità di organizzazione del lavoro, di sviluppo organizzativo e di creazione di percorsi di miglioramento professionale.

Art. 30 - Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale sovrintende all'attività dell'amministrazione camerale coordinando l'attività dei dirigenti; ad esso spettano, oltre alle funzioni, anche in materia di rappresentanza legale, sancite dalla legge e dal presente Statuto: a) quelle disciplinate dal Regolamento di gestione patrimoniale e finanziaria; b) quelle disciplinate dal Regolamento di organizzazione; c) quelle di segretario degli organi collegiali.
2. Il Segretario Generale, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla legge n. 580 del 1993 e dal D. Lgs. n. 165/2001 (art. 4 e Titolo II, Capo II) e s.m.i., nonché dal presente Statuto, opera nel rispetto delle competenze dirigenziali e degli obiettivi indicati dal Presidente e dalla Giunta camerale.
3. Il Segretario Generale è designato dalla Giunta camerale e nominato secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento d'esecuzione.
4. La Giunta camerale, con propria delibera, su proposta del Segretario Generale, indica quale dei dirigenti assume le funzioni vicarie del Segretario Generale.

Art. 31 - Le funzioni dei dirigenti

1. Ai dirigenti preposti alla direzione degli uffici e dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, nelle modalità e termini previsti dalla legge.
2. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
3. I dirigenti camerali esercitano i compiti previsti dalla legge, dal D. Lgs. n. 165/2001 (art. 4 e Titolo II, Capo II) e s.m.i. e quelli specificati dal presente Statuto e dai regolamenti.
4. La direzione degli uffici dirigenziali della Camera di Commercio è attribuita dal Segretario Generale a personale dipendente della Camera di Commercio

con idonea qualifica dirigenziale, nonché a dirigenti esterni con contratto a tempo determinato in presenza dei presupposti e secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

5. Con il Regolamento di organizzazione sono stabilite le modalità di assegnazione e revoca degli incarichi dirigenziali.

Art. 32 - Regolamento di organizzazione e dei servizi

1. Oltre a quanto indicato dalle norme di legge e dal presente Statuto, il Regolamento di organizzazione e dei servizi disciplina le modalità e le condizioni per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali e delle aree di competenza delle posizioni organizzative, le responsabilità dei dirigenti e dei funzionari nel rispetto dei criteri e modalità previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali, nonché ogni altro istituto necessario nel rispetto ed in esecuzione delle norme contrattuali applicabili.

TITOLO III

LE FUNZIONI CAMERALI PER IL SISTEMA DELLE IMPRESE E FORME DI PARTECIPAZIONE

Art. 33 – Scopo e missione della Camera di Commercio

1. Ai sensi della legge ed in attuazione dell'art. 1 del presente Statuto, l'attività camerale nel suo complesso è rivolta allo sviluppo del sistema delle imprese della provincia di Treviso nell'ambito del progresso socio-economico locale.
2. Per il raggiungimento di questo scopo fondamentale, la Camera di Commercio si prefigge di:
 - a. soddisfare le reali istanze riconosciute dall'ordinamento in merito ai servizi amministrativi di competenza, per una migliore regolamentazione degli scambi e dei mercati quale condizione necessaria allo sviluppo;
 - b. salvo ed impregiudicato il principio di legge secondo cui le Camere di Commercio svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese, avviare e sostenere un processo permanente di sviluppo incentrato sulla valorizzazione delle caratteristiche dell'economia provinciale, attraverso diversi e coordinati strumenti promozionali e di marketing territoriale così da garantire ricadute anche economiche commisurate sia al pluralismo partecipativo che alle comuni esigenze manifestate dal sistema delle imprese. Ciò pur nel rispetto della proporzionalità di rappresentanza espressa in seno al Consiglio dell'Ente da ogni singola componente economica;
 - c. adempiere alla propria missione nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'art. 1 del presente Statuto e della propria posizione di terzietà rispetto agli altri attori del sistema economico locale;
 - d. favorire la partecipazione ed il coinvolgimento della comunità economica e dei consumatori nella definizione delle priorità e delle politiche, programmando una politica di sviluppo di sistema, per lo più trasversale rispetto ai settori economici, con l'obiettivo di sviluppare tutte le possibili sinergie tra il sistema delle imprese e l'ambiente di riferimento. In tale quadro può promuovere l'uso degli strumenti della programmazione negoziata e la realizzazione di accordi di programma.
3. Gli indirizzi generali ed il programma pluriennale di attività di cui all'art. 12 fissano le strategie ed i piani di attuazione degli obiettivi previsti nel presente articolo.

Art. 34 – Funzioni

1. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nell'articolo precedente, l'Ente camerale svolge le seguenti funzioni, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati:
 - a. amministrative e certificative nelle materie indicate dalla normativa vigente pro-tempore;
 - b. di studio e programmazione dello sviluppo socio-economico locale;
 - c. di regolazione del mercato in qualità di garante della fede pubblica, intesa anche come tutela della categoria dei consumatori ed utenti, secondo le esigenze dell'attività economica locale;
 - d. di promozione economica a sostegno degli interessi generali del sistema delle imprese.

Art. 35 – Forme di attuazione delle funzioni

1. Lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo precedente può avvenire:
 - a. direttamente da parte dell'Ente camerale;
 - b. attraverso aziende e gestioni speciali camerali, i cui statuti e regolamenti siano di volta in volta adeguati alle normative vigenti;
 - c. mediante forme associative di qualsiasi genere con idonei soggetti pubblici e privati;
 - d. con accordi di programma, collaborazione, ecc.;
 - e. promuovendo, realizzando e gestendo strutture ed infrastrutture di interesse economico generale.

Art. 36 – Forme di partecipazione

1. A tutte le attività inerenti le funzioni previste possono partecipare tutti i soggetti interessati.
2. Le associazioni ed ogni organismo interessato possono avanzare all'Ente istanze e proposte nelle materie di competenza, nonché far conoscere il proprio orientamento sulle stesse.
3. Ai procedimenti amministrativi la partecipazione è regolata dalle norme vigenti.
4. Per tutta l'attività non riservata ai sensi delle norme vigenti è assicurata una corretta informazione.
5. Per facilitare l'espressione di specifici settori associativi e/o economici, anche di carattere territoriale, l'Ente può istituire consulte tematiche, definendone gli obiettivi, la composizione e la durata.

Art. 37 – Funzioni amministrative e di certificazione

1. Le funzioni amministrative e di certificazione vengono svolte secondo le norme in vigore, provvedendo ad assicurare la migliore qualità del servizio all'utenza.

Art. 38 – Funzioni di studio e programmazione

1. Le funzioni di studio e programmazione sono rivolte alla conoscenza ed all'intervento nel contesto socio-economico locale per il suo sviluppo.
2. Tali funzioni vengono svolte nell'interesse della comunità economica locale.
3. Al fine di promuovere l'innalzamento della qualità della crescita economica della provincia di Treviso, la Camera di Commercio in particolare:
 - a. conferma il proprio impegno operativo e di coordinamento per sviluppare e monitorare la realtà economica e sociale del territorio;
 - b. promuove l'uso degli strumenti della programmazione negoziata (patti territoriali) e la realizzazione di accordi di programmi.

Art. 39 – Funzioni di regolazione del mercato

1. Le funzioni di regolazione del mercato vengono svolte al fine di favorire l'affermazione del mercato, della concorrenza, della trasparenza, della libertà di impresa e di iniziativa economica e l'introduzione di sistemi alternativi alla giustizia ordinaria, a tutela dei consumatori e degli utenti, nonché a tutela della garanzia della fede pubblica, considerate condizioni essenziali per lo sviluppo socio-economico del territorio provinciale.
2. In applicazione di quanto previsto al precedente comma, la Camera di Commercio esercita, nelle forme e modalità di legge ed altre disposizioni vigenti, funzioni di inibizione dell'uso di clausole vessatorie, di controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti, nonché altre iniziative finalizzate a tali attività; promuove l'elaborazione e l'adozione di contratti tipo, in particolare da parte di associazioni di rappresentanza di imprese ed associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti; effettua servizi di arbitrato e di conciliazione tra le imprese, tra imprese e consumatori e utenti.
3. L'intensità e l'ampiezza degli interventi dipende dalle esigenze che di volta in volta l'ordinamento e le istanze locali esprimeranno in questa materia e nell'ambito delle attribuzioni camerali previste in materia dalla legge.

Art. 40 – Funzioni di promozione economica

1. Le funzioni di promozione economica sono volte all'interesse generale del sistema delle imprese e quindi direttamente alla sua crescita globale sotto l'aspetto quantitativo e qualitativo, secondo gli scopi, gli indirizzi generali ed i programmi pluriennali dell'Ente. A tale scopo, salvo ed impregiudicato il principio di legge secondo cui le Camere di Commercio svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese, l'approntamento d'indirizzi e programmi, pur informandosi ai bisogni ed ai principi di pluralismo partecipativo del sistema economico provinciale, trova equilibrio nella proporzionalità di rappresentanza espressa dal singolo settore in seno al Consiglio dell'Ente.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 41 – Pubblicazione dello Statuto e dei Regolamenti

1. Lo Statuto ed i Regolamenti camerali sono pubblicati nell'Albo della Camera di Commercio.

Art. 42 – Entrata in vigore dello Statuto e dei Regolamenti

1. Lo Statuto camerale ed i Regolamenti di competenza del Consiglio entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nell'Albo.
2. I Regolamenti di competenza della Giunta entrano in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione.

Art. 43 – Revisione dello Statuto

1. Il presente Statuto può essere sottoposto a revisione su proposta della Giunta camerale o di un terzo dei Consiglieri camerali. La modifica statutaria è approvata con la maggioranza e con le forme previste dalla legge per l'approvazione del presente Statuto.

Art. 44 – Ampliamento della Giunta

1. La Giunta eletta a norma delle leggi e regolamenti vigenti resta in carica fino alla rinnovazione, con i poteri previsti dalla normativa in vigore.

Art. 45 – Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni statutarie circa la composizione del Consiglio e della Giunta camerale, con particolare riferimento agli artt. 8 e 11, si applicano in occasione del primo rinnovo degli organi, successivo alla presente revisione statutaria.

Art. 46 – Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Il presente Statuto è stato deliberato dal Consiglio camerale con provv. n. 4 del 20 luglio 2001 e successivamente modificato dal Consiglio camerale con provvedimenti n. 9 del 26 luglio 2004, n. 5 del 26.4.2006, n. 5 del 23.7.2009 e n. 18 del 25.11.2011.